



Bruxelles, 27.10.2021  
COM(2021) 677 final

2021/0354 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**concernente la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") in riferimento all'adozione di una decisione recante modifiche del piano regionale per la gestione dei rifiuti marini nel Mediterraneo nell'ambito dell'articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento da fonti terrestri ("protocollo LBS")**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 22<sup>a</sup> riunione delle parti contraenti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") e dei relativi protocolli in riferimento alla decisione di adottare emendamenti al piano regionale per la gestione dei rifiuti marini nel Mediterraneo nell'ambito dell'articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da fonti terrestri ("protocollo LBS").

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo e relativi protocolli**

La convenzione di Barcellona e i suoi sette protocolli adottati nell'ambito del piano d'azione del Mediterraneo costituiscono il principale accordo regionale multilaterale giuridicamente vincolante in materia di ambiente per il Mar Mediterraneo.

Il protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da fonti terrestri ("protocollo LBS") è uno dei sette protocolli della convenzione di Barcellona. Esso mira ad adottare tutte le misure appropriate per prevenire, ridurre ed eliminare il più possibile l'inquinamento dovuto allo scarico di rifiuti o di altre sostanze nel Mar Mediterraneo.

L'Unione europea è parte del protocollo di Barcellona (modificato)<sup>1</sup>.

#### **2.2. La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli**

Alla riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli partecipano ministri e alti funzionari che rappresentano tutte le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli. Le parti contraenti si riuniranno dal 7 al 10 dicembre 2021 ad Antalya, Turchia.

A norma dell'articolo 25 della convenzione di Barcellona, l'Unione Europea ("l'UE") esercita il diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti contraenti della convenzione e di uno o più protocolli. L'UE non esercita il suo diritto di voto qualora i suoi Stati membri esercitino il loro proprio diritto di voto e viceversa.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del protocollo LBS, le decisioni relative all'adozione dei piani d'azione, dei programmi e delle misure sono adottate a maggioranza di due terzi delle parti contraenti presenti e votanti.

#### **2.3. L'atto previsto della 22<sup>a</sup> riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli**

Nella prossima riunione ministeriale, le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli saranno chiamate ad adottare una decisione recante modifiche al piano regionale per la gestione dei rifiuti marini nel Mediterraneo nell'ambito dell'articolo 15 del protocollo LBS ("l'atto previsto").

I piani regionali saranno vincolanti per l'Unione conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del protocollo LBS.

---

<sup>1</sup> G.U. L. 322 del 14.12.1999, pag. 18.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

Le misure a favore della riduzione dei rifiuti marini costituiscono un elemento essenziale della legislazione dell'Unione per la protezione dell'ambiente marino, della sua biodiversità e dei suoi ecosistemi.

In linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 delle Nazioni Unite e con la dichiarazione di Napoli, l'atto previsto conterrà nuove definizioni ed estenderà l'ambito di applicazione delle misure in quattro settori chiave (strumenti economici, economia circolare della plastica e fonti terrestri e marine di rifiuti). A partire dal 2025 l'atto in questione impone inoltre l'adozione di misure di prevenzione per realizzare un'economia circolare per la plastica, in particolare eliminando gradualmente il consumo e la produzione di determinati articoli di plastica monouso e limitando l'uso di determinati additivi chimici che destano preoccupazione nella produzione di plastica (in linea con la convenzione di Stoccolma).

È necessario definire la posizione dell'Unione in quanto la proposta prevista è un testo giuridicamente vincolante.

La proposta è in linea con l'ambizione dell'Unione, nell'ambito del Green Deal, di ridurre l'inquinamento e migliorare la protezione dell'ambiente. Si propone pertanto che l'Unione sostenga l'adozione dell'atto previsto.

### **4. BASE GIURIDICA**

#### **4.1. Base giuridica procedurale**

##### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione.

##### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione di Barcellona.

L'atto previsto adotterà modifiche al piano regionale per la gestione dei rifiuti marini nel Mediterraneo e pertanto la sua adozione costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione di Barcellona e dei suoi protocolli.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

#### **4.2. Base giuridica sostanziale**

##### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la

decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la protezione dell'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

#### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**concernente la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") in riferimento all'adozione di una decisione recante modifiche del piano regionale per la gestione dei rifiuti marini nel Mediterraneo nell'ambito dell'articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento da fonti terrestri ("protocollo LBS")**

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 1999/801/CE del Consiglio<sup>2</sup> l'Unione ha concluso il protocollo modificato per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da fonti e attività terrestri (il "protocollo LBS"), che è entrato in vigore l'11 maggio 2008.
- (2) A norma dell'articolo 15 del protocollo LBS, la riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli può adottare piani d'azione regionali contenenti misure e relativi tempi di attuazione.
- (3) Nella 22<sup>a</sup> riunione, che si svolgerà dal 7 al 10 dicembre 2021, le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli sono chiamate ad adottare delle modifiche al piano regionale per la gestione dei rifiuti marini nel Mediterraneo nell'ambito dell'articolo 15 del protocollo LBS. L'atto previsto conterrà nuove definizioni ed estenderà l'ambito di applicazione delle misure in quattro settori chiave (strumenti economici, economia circolare della plastica e fonti terrestri e marine di rifiuti).
- (4) È necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, poiché la decisione apporterà modifiche al piano regionale per la gestione dei rifiuti marini nel Mediterraneo che è vincolante per l'Unione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del protocollo LBS.
- (5) Dal momento che il piano regionale previsto è in linea con l'ambizione dell'Unione di ridurre l'inquinamento e migliorare la protezione dell'ambiente, si propone che l'Unione sostenga l'adozione della decisione,

---

<sup>2</sup> GUL 322 del 14.12.1999, pag. 18.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 22<sup>a</sup> riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli consiste nel sostenere l'adozione della decisione recante modifiche del piano regionale per la gestione dei rifiuti marini nel Mediterraneo nell'ambito dell'articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da fonti terrestri ("protocollo LBS").

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*